

	Comune di Bernate Ticino Piazza della Pace, snc 20010 – Bernate Ticino (MI)	C.C.	32	04/11/2020
	ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013 - ANNO 2020.			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta di Prima convocazione

L'anno duemilaventi, addì quattro del mese di novembre, alle ore ventuno e minuti zero, nella Sala Consiliare

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020 e secondo le modalità di cui al decreto sindacale prot. n. 2410 del 15 aprile 2020.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. COLOMBO MARIAPIA	Presente
2. GARAVAGLIA EMILIA	Presente
3. SOLA MARCO	Presente
4. GARAVAGLIA ROBERTO	Presente
5. RODELLA FERDINANDO	Presente
6. TECHIATTI MARZIA	Presente
7. ZARINELLI GIORGIO	Presente
8. CASSANI DEVIS	Presente
9. Dott.sa GARAVAGLIA CLAUDIA	Presente
10. Dott. OTTOLINI ALESSIO	Presente
11. Dott.ssa CALCATERRA EMILIANA	Presente
12. COLOMBO FULVIO	Presente
13. LOGOTETA SALVATORE	Presente
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

ASSESSORI ESTERNI

Assiste il Segretario Comunale LORENZO DOTT. OLIVIERI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SINDACO - COLOMBO MARIAPIA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 32 IN DATA 04/11/2020

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013 - ANNO 2020.

Relaziona il Vice Sindaco Sola Marco (come da Allegato 5).

Intervengono i Consiglieri di minoranza Calcaterra Emiliana e Alessio Ottolini che formulano una serie di richieste e di chiarimenti per alcune delle quali viene data risposta seduta stante da parte del Vice Sindaco Sola Marco mentre per altre il Vice Sindaco si riserva di acquisire informazioni presso il Consorzio dei Comuni dei Navigli e di dare successivamente riscontro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la presente seduta si svolge ai sensi dell'art. 1 – lett. d) comma 5 - del DPCM 18 ottobre 2020 e del decreto Sindacale prot. N. 2410 del 15.4.2020 in modalità telematica a distanza con applicativo GoToMeeting;

La presenza dei Consiglieri si intende accertata mediante appello nominale espletato dal Segretario Generale all'inizio del collegamento della videoconferenza registrando nel relativo verbale la presenza fisica dei componenti presso la Sede del Comune e quelli in collegamento a distanza.

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto tributo sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

CONSIDERATO, inoltre, che la Legge n. 147/2013 al comma 668 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo della TARI e che il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

PRESO ATTO che il Comune di BERNATE TICINO, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha realizzato, per il tramite del Consorzio dei Comuni dei Navigli gestore per conto del Comune del servizio rifiuti, sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che, per i motivi espressi, è prevista l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo alla TARI;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

RICHIAMATE le conseguenti deliberazioni di ARERA:

- [Delibera 443/2019/R/rif](#) con oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- [Delibera 444/2019/R/rif](#) con oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR).

RICHIAMATE le successive deliberazioni di ARERA a integrazione e chiarimento delle precedenti citate:

- Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari".

PRESO ATTO pertanto che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti. Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

TENUTO CONTO che le nuove regole definiscono i corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2020 - 2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018 - 2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

CONSIDERATO che il nuovo metodo regola, in particolare, le seguenti fasi operative: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

TENUTO conto che l'art. 2 – comma 2 – del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall'art. 1 – comma 654 – della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l'applicazione della TARI/TARIP;

VERIFICATO che la percentuale di copertura dei costi inerenti al servizio, quantificata sulla base di tale piano in € 397.626,30 risulta pari al 100%;

VERIFICATO altresì che:

- il Comune di Bernate Ticino come da regolamento adottato con proprio atto n. 19 del 28.7.2014 e successive modificazioni ha istituito la Tariffa rifiuti di natura corrispettiva (TARI puntuale) in luogo della TARI;
- nella commisurazione della tariffa, il Comune di Bernate Ticino, da anni utilizza i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'art. 652 L. 147/2013 recita: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al *comma 651* e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'*articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato”;

- ai sensi del successivo comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'Allegato A della Delibera Arera n° 443/2019, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, è necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che nel Piano Finanziario sono individuati i criteri per la tariffa TARI puntuale anno 2020:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- c) la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kc di cui al D.P.R. 158/1999;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

DATO ATTO che sono state determinate le tariffe della TARIP per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

RICORDATO che con atto C.C. 3 del 23.4.2020 questo Ente ha proceduto a confermare, per l'anno 2020, le tariffe deliberate nel 2019, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, confermato dalla legge di conversione n. 27/2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; di conseguenza, come previsto dalla norma, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio l'adozione del Piano Finanziario per la tariffa rifiuti di natura corrispettiva per l'anno 2020 redatto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli ai sensi della Delibera Arera n° 443/2019, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine dell'eventuale successiva applicazione del recupero o del rimborso di ulteriori somme;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il testo della Legge di Bilancio per l'anno 2020 Legge n. 160/2020;

VISTO l'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) che stabilisce che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

PRESO ATTO che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

VISTO l'art. 6 della deliberazione 443/2019 che definisce inoltre che:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

PRESO ATTO che in data 28.10.2020 a mezzo PEC (prot. n. 6551) il CCN ha trasmesso il Piano Finanziario 2020 comprensivo di tutta la documentazione facente parte;

PRESO ATTO della relazione di veridicità rilasciata dal Direttore Generale del CCN, nonché legale rappresentante dello stesso, in data 28.10.2020;

VISTO il parere rilasciata e firmata dal Revisore dei Conti del Comune di Bernate Ticino in data 28.10.2020 (verbale n. 18) riguardo il piano economico e finanziario predisposto dal CCN (*Allegato*);

VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: n. 13;
- votanti n. 13 ;
- favorevoli n. 9 ;
- Contrari: n. = ;
- Astenuti n. 4; (Ottolini Alessio, Calcaterra Emiliana, Colombo Fulvio, Logoteta Salvatore)

DELIBERA

1. **DI ADOTTARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario Tarip 2020 per la tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli in qualità di Ente Gestore del servizio per conto del Comune di Bernate Ticino, così articolato:

- Allegato 1 Dichiarazione di veridicità firmata dal Direttore Generale del Consorzio;
 - Allegato 2 Relazione al PEF;
 - Allegato 3 Tabella MTR riepilogativa dei costi del servizio;
 - Allegato 4 PARERE rilasciato dal Revisore dei Conti del Comune di Bernate Ticino;
2. **DI DARE ATTO** che, in applicazione alla delibera C.C. n. 3/2020, nell'annualità 2020 vengono applicate le tariffe 2019 determinando di gestire l'eventuale conguaglio nelle annualità successive, come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, confermato in legge 27/2020;
 3. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sia trasmesso al Consorzio dei Comuni dei Navigli Ente Gestore del servizio e tassa rifiuti;
 4. **DI TRASMETTERE** entro il termine di scadenza fissato dalla normativa in materia, il presente provvedimento, comprensivo della documentazione richiesta, all' Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) per la conseguente approvazione;
 5. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000,

con voti favorevoli n. 13, astenuti n. = , contrari n. =, votazione espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: COLOMBO MARIAPIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: LORENZO DOTT. OLIVIERI

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Addì, 26-nov-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZO DOTT. OLIVIERI